

(Allegato A)

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

WWF PARMA



### TITOLO PRIMO

#### **COSTITUZIONE SEDE DURATA**

##### **ART. 1 – Costituzione**

È costituita mediante libera adesione l'Associazione di volontariato denominata "WWF Parma", ai sensi della legge 266/91.

##### **ART. 2 – Sede**

L'Associazione ha sede legale in Parma Piazzale Rondani, 3/B. Il Comitato esecutivo ha facoltà di cambiare sede, purché all'interno della Provincia di Parma.

##### **ART. 3 – Durata**

L'associazione ha durata illimitata e può essere sciolta a norma del presente statuto.

### TITOLO SECONDO

#### **FINI E SCOPI**

##### **ART. 4 – Fini dell'associazione**

L'Associazione persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale con l'assenza di ogni finalità di lucro, svolgendo gratuitamente la propria attività a favore della collettività, ispirandosi e rispettando i principi dell'Associazione Italiana per il WWF FOR NATURE ONG ONLUS.

##### **ART. 5 – Scopi e attività**

In particolare per il perseguimento degli scopi sociali l'associazione può svolgere le seguenti attività :

- sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche ambientali;
- promozione e finanziamento della cooperazione allo sviluppo sostenibile in favore delle popolazioni di paesi terzi ed in particolare dei paesi in via di sviluppo;
- ricerca scientifica nel campo della tutela dell'ambiente;

- gestione diretta di aree di interesse naturalistico anche attraverso interventi di infrastrutturazione e riqualificazione;
- consulenze tecnico scientifiche e attività nel campo della tutela e della gestione dell'ambiente anche inerenti all'utilizzo sostenibile delle risorse, alla lotta all'inquinamento e al miglioramento della qualità della vita;
- tutela giuridica e giudiziaria dell'ambiente, con la possibilità di intervenire in sede giudiziaria previa esplicita autorizzazione del WWF Italia;
- proposta di normative e regole amministrative sulle tematiche di tutela ambientale ed attività volte a coinvolgere ed orientare le istituzioni, le forze sociali ed economiche verso legislazioni, programmi, accordi, progetti etc. coerenti con le finalità di cui all'art. 4 dello statuto del WWF Italia;
- collaborazioni e alleanze con enti, associazioni, organizzazioni, istituzioni e quanti altri perseguano o condividano gli stessi scopi;
- attività di informazione e di educazione finalizzate alla conoscenza ed alla tutela dell'ambiente;
- formazione personale e professionale anche rivolta ai docenti;
- promozione dell'organizzazione da parte di terzi di attività turistico - culturali a scopo didattico e di sensibilizzazione;
- promozione e sostegno della partecipazione attiva e volontaria di tutti i cittadini ai propri programmi ed alla difesa dell'ambiente.

L'associazione può collaborare con enti pubblici e privati ed aderire ad organismi locali, nazionali ed internazionali operanti in analoghi settori.

### TITOLO TERZO

#### **I SOCI**

##### **ART. 6 - Soci**

Possono essere soci dell'Associazione " WWF PARMA " tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità, che sono mosse da spirito di solidarietà e che intendono partecipare alle attività sociali.

L'ammissione all'Associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal Comitato esecutivo. Il

diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso all'Assemblea.

L'iscrizione all'Associazione di Volontariato WWF Parma include l'iscrizione all'Associazione Italiana per il WWF FOR NATURE ONG ONLUS.

#### **ART. 7 – Principio di democraticità**

L'ordinamento interno della associazione è ispirato ai principi di democraticità, libera elettività delle cariche, uguaglianza tra i soci ed effettività del rapporto associativo.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali doveri. Tutti i soci che siano maggiorenni, hanno il diritto di voto negli organi dell'Associazione e possono essere eletti alle cariche sociali, a meno che non incorrano nelle cause di incompatibilità previste dall'art. 12.

#### **ART. 8 – Soci**

I soci sono tenuti a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito obbligandosi al rispetto degli impegni presi. Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni.

I soci sono obbligati, in particolare:

- a) ad osservare il presente statuto e lo statuto dell'associazione nazionale, i regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- c) a versare la quota associativa. Tale quota è intrasmissibile e non soggetta a rivalutazione.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative, se maggiorenni.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. I soci che prestano attività volontaria sono assicurati, dall'associazione, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi.

#### **ART. 9 – Cessazione del socio**

Il rapporto associativo si scioglie per recesso, morte, decadenza o esclusione:

- a) il recesso diviene efficace sei mesi dopo la relativa comunicazione;
- b) l'esclusione può essere disposta per comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni;
- c) la decadenza del socio viene dichiarata in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata dal Comitato esecutivo, decorsi inutilmente trenta giorni dall'invio del sollecito formale.

#### TITOLO QUARTO

#### **GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art. 10 – Organi dell'associazione**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Comitato esecutivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere

#### **ART. 11 – Assemblea**

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

All'Assemblea sia ordinaria che straordinaria hanno il diritto/dovere di partecipare tutti i soci .

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) elegge i componenti del Comitato esecutivo;
- c) approva la relazione annuale ed il bilancio;
- d) delibera su ogni altro oggetto che il presente statuto o la legge riservino alla sua competenza nonché su quelli che il Comitato esecutivo ritenga opportuno sottoporle;
- e) approva gli eventuali regolamenti interni su proposta del Comitato esecutivo.

L'Assemblea straordinaria :

- a) delibera sulle modifiche dello statuto;
- b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio determinandone i modi ed i liquidatori.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Comitato esecutivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea sia essa ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da far pervenire a tutti gli associati almeno sette giorni prima contenente l'ordine del giorno, luogo, data e ora della prima ed dell'eventuale seconda convocazione che non può avvenire nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria riguardanti le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, occorrono la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio per le quali occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Le votazioni vengono espresse in forma palese tranne quelle riguardanti persone.

È ammesso il voto per delega; ogni socio non può rappresentare più di altri due soci.

Non possono essere delegati i membri del Comitato esecutivo.

#### **Art. 12 – Comitato esecutivo**

Il Comitato esecutivo è composto da un numero variabile di membri con un minimo di sette ad un massimo di quattordici membri, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I membri che non assistono, senza giustificato motivo, a tre riunioni del Comitato esecutivo durante un esercizio decadono dall'incarico.

La carica è gratuita.

Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri.

Il Comitato esecutivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'Assemblea.

Spetta al Comitato esecutivo la predisposizione del bilancio dell'associazione.

Il Comitato esecutivo può delegare alcuni dei propri poteri al Presidente o ad uno o più consiglieri.

Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di dimissioni di un membro del Comitato esecutivo, questo viene sostituito tramite elezione nella prima Assemblea dei soci utile. In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Comitato esecutivo i membri rimanenti dovranno convocare l'Assemblea dei Soci per eleggere il nuovo Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo elegge al suo interno un Presidente, un Vice-presidente, un Segretario e un Tesoriere.

É compito del Segretario coadiuvare il Presidente e redigere i verbali dell'Assemblea dei Soci e del Comitato esecutivo.

É compito del Tesoriere amministrare il patrimonio dell'Associazione in conformità a quanto deciso dall'Assemblea dei Soci e dal Comitato esecutivo.

### **Art. 13 – Incompatibilità**

La carica di componente del Comitato esecutivo, risulta incompatibile con importanti incarichi politico-istituzionali, come Sindaco, Assessore Comunale, Presidente della Provincia, Assessore Provinciale, Presidente della Regione, Assessore Regionale e qualunque incarico pubblico di tipo elettivo a livello nazionale ed internazionale.

La stessa norma vale per chi viene chiamato a ricoprire funzioni direttive in altre associazioni di volontariato, che abbiano scopi affini a quelli dell'Associazione WWF Parma e che operino nel medesimo ambito territoriale.

In ambedue i casi è consentita la permanenza in seno all'Associazione in qualità di semplici iscritti.

Eventuali altre situazioni che potrebbero far sorgere conflitti di interesse o comunque incompatibilità anche potenziali, devono essere portate a conoscenza del Comitato esecutivo all'atto dell'accettazione della carica di membro del Comitato esecutivo o comunicate al Presidente nel momento in cui si verificano. Il Presidente ha l'obbligo di convocare senza indugio il Comitato esecutivo che valuterà la situazione e con votazione a maggioranza dei presenti convocherà l'Assemblea dei Soci per l'eventuale nomina del nuovo membro del Comitato esecutivo.

#### **Art. 13 – Presidente**

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Comitato esecutivo tra i suoi componenti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione.

Egli presiede l'Assemblea e il Comitato esecutivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

### TITOLO QUINTO

#### **PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO - PERSONALE**

##### **Art. 14 – Patrimonio**

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi di soggetti pubblici e privati;

- c) liberalità, donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da attività produttive e commerciali di carattere marginale;
- f) beni immobili e mobili;
- g) ogni altro tipo di entrata prevista dalla legge.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive di carattere marginale sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione e utilizzati nel rispetto delle finalità statutarie e delle leggi sul volontariato.

#### **Art. 15 – Bilancio**

L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo della gestione è approvato dall'Assemblea entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario. Eventuali avanzi di gestione devono essere impiegati per il raggiungimento delle finalità statutarie.

#### **Art. 16 – Collaboratori e dipendenti**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaboratori esterni esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta nel rispetto di quanto disposto dalle leggi sulle organizzazioni di volontariato.

### TITOLO SESTO

### **SCIOGLIMENTO**

#### **Art. 17 – Scioglimento**

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni che residuano al termine delle operazioni di liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato individuate dall'Assemblea tra quelle operanti in analoghi settori.

#### **Art. 18. – Clausola compromissoria**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto, e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un Arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo

ad un arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo il Presidente del Tribunale di Parma provvederà alla nomina dell'arbitro.

**Art. 19 – Legge applicabile**

Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile e alla legge 266/91.

Parma, 26 Giugno 2009